



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 380 del 19/05/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALIVERNINI EMILIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAZZARELLA RAFFAELE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DE SANCTIS ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, DEL SIG. DI LORENZO ANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA

E DEL SIG. SCATTONE GIACOMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA, PER RISPONDERE TUTTI DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD NUOVO POLISPORTIVA AGOSTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i calciatori Di Lorenzo Angelo e Scattone Giacomo.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Alivernini Emiliano, mesi 3 di inibizione;
- Mazzarella Raffaele, mesi 1 di inibizione;
- De Sanctis Roberto, giorni 15 di inibizione;
- ASD Nuova Polisportiva Agosta, euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

21) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DAVID PISTOLESI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO COLLEFERRO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI GLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FILIPPO CAPPELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 1, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO COLLEFERRO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, comminando agli stessi le seguenti sanzioni:

- Pistolesi David, mesi 3 di inibizione;
- Cappelli Filippo, mesi 1 di sospensione;
- S.S. Atletico Colleferro, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERARDO RUSPANTINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. S.C.A.G. STRANGOLAGALLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMI 1 E 5, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEL SIG. DANILO CANTAGALLO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.P.D. EAGLES FROSINONE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Ruspantini Gerardo, mesi 4 di inibizione;
- Cantagallo Danilo, n.5 giornate di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

23) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA BIANCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TERRA DI CICERONE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ASD TERRA DI CICERONE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare a carico della società A.S.D. Terra di Cicerone la sanzione finale di euro 350,00, ai sensi dell'art.127 del C.G.S.

Di applicare, altresì, l'inibizione a carico del dirigente Bianchi Andrea per n.2 mesi.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 19 maggio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli